



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIV LEGISLATURA

ANNO 2012

DISEGNO DI LEGGE 23 gennaio 2012, n. 276

Prevenzione e contrasto del fenomeno del mobbing e tutela delle lavoratrici e dei lavoratori vittime di molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro

D'iniziativa del **consigliere Caterina Dominici**
(Partito autonomista trentino tirolese)

Presentato il **23 gennaio 2012**

Assegnato alla **Seconda Commissione permanente**

DISEGNO DI LEGGE 23 gennaio 2012, n. 276

Prevenzione e contrasto del fenomeno del mobbing e tutela delle lavoratrici e dei lavoratori vittime di molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro

INDICE

Art. 1 - *Principi e finalità*

Art. 2 - *Formazione*

Art. 3 - *Azioni di informazione*

Art. 4 - *Interventi della Provincia nell'ambito lavorativo pubblico*

Art. 5 - *Osservatorio provinciale sul mobbing, disagio lavorativo e stress psico-sociale nei luoghi di lavoro*

Art. 6 - *Sportelli di assistenza ed ascolto sul mobbing, sul disagio lavorativo e sullo stress psico-sociale nei luoghi di lavoro*

Art. 7 - *Centro provinciale contro il disagio psico-sociale sul luogo di lavoro*

Art. 8 - *Informazione al Consiglio provinciale*

Art. 1

Principi e finalità

1. La Provincia autonoma di Trento, nel rispetto dei principi enunciati negli articoli 2, 3, 4, 32, 35, 37 e 41 della Costituzione, della normativa statale vigente e dell'ordinamento comunitario, al fine di tutelare l'integrità psico-fisica della persona nell'ambiente di lavoro, promuove azioni volte a prevenire e contrastare l'insorgenza e la diffusione di fenomeni di mobbing, di comportamenti discriminatori o vessatori e a ridurre i rischi di immotivata esclusione o marginalizzazione dall'attività lavorativa.

2. Per i fini di cui al comma 1 la Provincia promuove, altresì, iniziative di sostegno sul piano sanitario e assistenziale delle lavoratrici e dei lavoratori che si ritengono, direttamente o indirettamente, vittime di persecuzioni e violenze psicologiche.

3. Al fine di assicurare la tutela dell'integrità fisica e della personalità morale delle lavoratrici e dei lavoratori, la Provincia promuove in collaborazione con le parti sociali interessate, con l'osservatorio provinciale sul mobbing, disagio lavorativo e stress psico-sociale nei luoghi di lavoro e con le strutture sanitarie e socio-sanitarie locali, azioni di prevenzione, formazione e informazione, studi e ricerche, nonché campagne di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche sull'ambiente di lavoro nelle sue molteplici espressioni.

Art. 2

Formazione

1. La Provincia sostiene, anche attraverso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, progetti di formazione sul fenomeno del mobbing e sullo stress psico-sociale correlati all'attività lavorativa rivolti prioritariamente ai seguenti soggetti:

- a) medici di medicina generale;
- b) operatori dell'unità operativa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e di salute mentale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- c) personale operante presso i punti di ascolto di cui all'articolo 45 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali) e presso i punti unici

provinciali di accesso di cui all'articolo 21 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute);

- d) componenti della commissione provinciale per le pari opportunità tra uomo e donna;
- e) operatori delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;
- f) responsabili della gestione del personale nel settore pubblico e privato;
- g) ispettori del lavoro.

2. La Provincia promuove, altresì, attività di formazione in materia di gestione delle relazioni interpersonali nell'ambito dell'attività lavorativa, anche in funzione di una tempestiva individuazione di eventuali sintomi o condizioni di discriminazione.

Art. 3

Azioni di informazione

1. La Provincia promuove:

- a) campagne pubblicitarie e informative per favorire la più ampia conoscenza di questa legge, nonché delle azioni ed interventi da essa previsti ed attuati;
- b) studi e ricerche sul mobbing e sullo stress psico-sociale sui luoghi di lavoro anche attraverso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e l'osservatorio provinciale sul mobbing, disagio lavorativo e stress psico-sociale nei luoghi di lavoro;
- c) la realizzazione di strumenti permanenti di documentazione e informazione sui comportamenti, anche omissivi, che ledono o che pongono in pericolo la salute fisica e psichica e la personalità delle lavoratrici e dei lavoratori;
- d) l'adozione di codici comportamentali diretti a specificare le regole di condotta conformi ad una corretta organizzazione del lavoro in relazione a possibili manifestazioni anche indirette di comportamenti discriminatori.

Art. 4

Interventi della Provincia nell'ambito lavorativo pubblico

1. La Provincia adotta, anche attraverso specifiche direttive all'agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, misure organizzative finalizzate a contrastare le molestie morali e le violenze psicologiche poste in essere nell'ambito lavorativo pubblico.

2. La Provincia formula direttive ai propri enti strumentali, alle società da essa partecipate e controllate, nonché alle fondazioni da essa istituite volte all'adozione, nel rispetto della relativa autonomia gestionale e organizzativa, di analoghe regole organizzative in funzione della salvaguardia della salute fisica e psichica, nonché della dignità e della personalità delle lavoratrici e dei lavoratori.

Art. 5

Osservatorio provinciale sul mobbing, disagio lavorativo e stress psico-sociale nei luoghi di lavoro

1. La Provincia istituisce presso il dipartimento competente in materia di salute e attività sociali o lavoro l'osservatorio provinciale sul mobbing, disagio lavorativo e stress psico-sociale nei luoghi di lavoro.

2. La Giunta provinciale individua con deliberazione criteri e modalità operative per l'attivazione dell'osservatorio e lo svolgimento delle sue attività.

3. L'attività dell'osservatorio è coordinata dal dipartimento provinciale presso cui è incardinato, che ne assicura il supporto tecnico, amministrativo e funzionale.

4. L'osservatorio è composto da:

- a) gli assessori provinciali competenti in materia di sanità, assistenza e lavoro o loro delegati;
- b) i dirigenti delle strutture provinciali competenti in materia di lavoro e sanità o loro delegati;
- c) un medico del lavoro ed uno psicologo scelti tra una terna di nominativi proposta dai rispettivi ordini professionali;
- d) il responsabile dell'unità operativa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- e) uno psicologo individuato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- f) il responsabile del comitato in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro previsto dall'articolo 51 della legge provinciale sulla tutela della salute;
- g) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in ambito provinciale;
- h) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative in ambito provinciale;
- i) un avvocato con documentata esperienza nella materia oggetto di questa legge designato dall'ordine degli avvocati;
- j) il/la consigliere/a di parità.

5. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:

- a) formula proposte alla Giunta provinciale in ordine alle azioni ed interventi previsti da questa legge, evidenziando le criticità organizzative e gestionali che possono favorire l'insorgere e lo sviluppo di fenomeni di mobbing;
- b) svolge attività di consulenza e monitoraggio sul fenomeno del mobbing e dello stress psico-sociale nei luoghi di lavoro in ambito provinciale attraverso il raccordo operativo con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, istituzioni, enti pubblici e privati, nonché con associazioni che forniscono servizi in materia, al fine della raccolta dei dati relativi alle persone direttamente o indirettamente vittime di mobbing e delle prestazioni di cui fruiscono;
- c) si raccorda con i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing o con organismi analoghi eventualmente previsti dai contratti collettivi di lavoro;
- d) offre ausilio alle imprese e ai datori di lavoro per la predisposizione di eventuali codici di condotta;
- e) promuove studi, ricerche, campagne di sensibilizzazione e di informazione sugli aspetti organizzativi dell'attività lavorativa anche in relazione agli adempimenti informativi e formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- f) promuove protocolli d'intesa con gli organismi di vigilanza, al fine di contrastare il fenomeno del mobbing e dello stress psico-sociale nei luoghi di lavoro;
- g) verifica la consistenza e la tipologia dei servizi esistenti a livello provinciale per contrastare il fenomeno del mobbing, affinché sia valutata l'incidenza quantitativa e l'efficacia degli interventi;
- h) predispone una relazione annuale sull'andamento del fenomeno.

Art. 6

Sportelli di assistenza ed ascolto sul mobbing, sul disagio lavorativo e sullo stress psico-sociale nei luoghi di lavoro

1. I punti unici provinciali di accesso per l'integrazione socio-sanitaria e i punti di ascolto previsti, rispettivamente, dagli articoli 21 della legge provinciale sulla tutela della salute e 45 della legge provinciale sulle politiche sociali svolgono compiti di prima

assistenza ed ascolto in ordine a comportamenti, anche omissivi, integranti il fenomeno del mobbing o, comunque, correlati al disagio lavorativo e allo stress psico-sociale nei luoghi di lavoro con il compito di:

- a) fornire informazioni ed indicazioni sui diritti dei lavoratori e sui relativi strumenti di tutela;
- b) orientare il lavoratore presso le strutture di supporto presenti in Provincia;
- c) segnalare, con il consenso del lavoratore, i casi di presunto mobbing all'unità operativa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Art. 7

Centro provinciale contro il disagio psico-sociale sul luogo di lavoro

1. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari istituisce, nell'ambito della propria organizzazione amministrativa, un centro di riferimento per la prevenzione, la diagnosi e la terapia del disagio psico-sociale sul luogo di lavoro, dotato di adeguato organico, con i seguenti compiti:

- a) effettuazione di colloqui con i lavoratori, finalizzati all'accertamento dello stato di disagio psico-sociale o di malattia del lavoratore, con eventuale indicazione del percorso terapeutico di sostegno, cura e riabilitazione;
- b) individuazione delle eventuali misure di tutela da adottarsi da parte dei datori di lavoro, qualora siano rilevati casi di disagio lavorativo;
- c) supporto all'unità operativa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro nelle verifiche sui luoghi di lavoro in tema di valutazione dei rischi psico-sociali ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. Presso il centro opera un collegio multidisciplinare di specialisti, composto dalle seguenti figure professionali:

- a) un medico specialista in medicina del lavoro, con funzioni di coordinamento;
- b) uno psicologo esperto in test psicodiagnostici;
- c) uno psicologo esperto in psicologia del lavoro;
- d) un medico specialista in psichiatria;
- e) uno psicoterapeuta.

Art. 8

Informazione al Consiglio provinciale

1. Almeno ogni due anni la Giunta provinciale trasmette al Consiglio provinciale una relazione sullo stato di attuazione di questa legge, al fine di valutare i risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi individuati, verificare l'adeguatezza delle azioni e degli interventi intrapresi per contrastare le molestie morali e le violenze psicologiche poste in essere dai datori di lavoro o colleghi nell'ambito lavorativo pubblico e privato, nonché per conoscere l'evoluzione del fenomeno del mobbing e disporre di elementi conoscitivi utili per la programmazione di settore.